

**Circolare n°:** 27/2017

**Oggetto:** *Le novità del Decreto antiriciclaggio: l'obbligo per le società di capitali di individuare il titolare effettivo*

**Sommario:** Con il D.Lgs n. 90/2017 del 25 maggio, entrato in vigore dal 4 luglio scorso, è stata recepita la direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento, che mira a contrastare l'uso del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, dispone l'obbligo per le società di capitali di individuare il titolare effettivo.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Con il decreto in esame sono state introdotte rilevanti novità, tra cui si segnala la nuova comunicazione dei dati del **titolare effettivo** presso un'apposita sezione del Registro Imprese.

L'obbligo investe le imprese dotate di **personalità giuridica** soggette all'iscrizione nel registro delle Imprese, nonché le persone giuridiche private di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361.

**Con la presente circolare si riassumono le principali novità introdotte dal decreto.**

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2 \_\_\_\_\_ TITOLARE EFFETTIVO

P.3 \_\_\_\_\_ OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL T.E. AL  
REGISTRO IMPRESE

**TITOLARE EFFETTIVO:** \_\_\_\_\_

Nella disciplina dell'antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale si realizza un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiarie.

In base al nuovo dettato normativo i criteri per la determinazione del titolare effettivo nelle società di capitali sono:

1. **Proprietà diretta:** titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
2. **Proprietà indiretta:** titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Nei casi in cui non sia possibile definire con univocità la/le persona/e fisica/che, il titolare effettivo coincide con il soggetto cui è attribuito il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in forza di:

- a) maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) esistenza di particolari vincoli che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Per quanto concerne invece le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altri enti no profit), il titolare effettivo è individuato nella o nelle persone dei:

- a. fondatori, ove in vita;
- b. beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

#### **OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEL T.E. AL REGISTRO IMPRESE:** \_\_\_\_\_

L'obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese, per via telematica (e in esenzione da imposta di bollo), riguarda:

- a. tutte le imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, cooperative);
- b. le persone giuridiche che hanno ottenuto il riconoscimento in base al DPR 361 10 Febbraio 2000 (associazioni, fondazioni, altri enti).

**Le informazioni sui titolari effettivi delle società predette sono acquisite dagli amministratori sulla base della documentazione contabile e dei libri sociali, nonché, in caso di dubbi, dietro specifica richiesta ai soci.**



**L'inerzia o il rifiuto dei soci comporta la perdita del diritto di voto in assemblea e l'impugnabilità della delibera assunta col voto determinante del socio non collaborativo.**

Si segnala inoltre che sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali. Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica.

Con decreto del MEF, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, saranno definiti contenuti, modalità e termini delle comunicazioni.

In caso di omessa comunicazione dei dati si applica la sanzione prevista all'art 2360 c.c. (da 103 euro a 1.032 euro).

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**